



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I.**

*(approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 2 del 14.02.2011 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 15 del 22.7.2011 )*

**TITOLO I – CRITERI GENERALI**

**ART. 1 PRINCIPI**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia (di seguito denominata Camera di Commercio), a norma dell'art. 2, comma 1, della L. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. 23/2010, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e sussidiarietà.

In assolvimento a tale funzione, la Camera di Commercio inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale.

La Camera di Commercio realizza i propri interventi promozionali tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) sostenere le iniziative supportate da una adeguata progettazione, che prevedano tempi certi di realizzazione e consentano alla Camera di Commercio di assoggettare l'attività a controlli e verifiche anche periodici;
- b) privilegiare le azioni caratterizzate da trasversalità;
- c) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo definiti ai tavoli della concertazione regionale, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- d) valutare preventivamente i progetti in termini di efficienza ed efficacia relativamente agli obiettivi programmati;
- e) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrando le stesse verso le iniziative di maggiore rilievo;
- f) preferire, tra le iniziative promozionali organizzate da terzi, quelle che siano impostate in collaborazione con gli Enti Pubblici ovvero con le Associazioni di categoria, escludendo in ogni caso il sostegno a quelle attività che perseguano un interesse interno all'Associazione o all'Ente che comunque non siano aperte alla generalità dei soggetti economici potenzialmente interessati;
- g) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- h) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori;



- i) privilegiare le iniziative caratterizzate dall'innovazione e originalità dei contenuti del progetto;
- j) sostenere iniziative affermate, di provata validità, che rappresentino un appuntamento importante e atteso, con benefici per il settore o l'intero sistema economico locale e che necessitano per la loro realizzazione della conferma del sostegno finanziario camerale (grandi eventi);
- k) privilegiare la modalità di intervento a rete rafforzando la progettualità condivisa con il sistema camerale, nazionale ed internazionale;
- l) favorire le iniziative avviate da gruppi di operatori associati anche temporaneamente fra di loro, incentrate prioritariamente sulla qualificazione dell'immagine complessiva del territorio.

La concessione di contributi, benefici e vantaggi economici di cui al presente Regolamento, dovrà avvenire in conformità con quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie in materia di aiuti di stato alle imprese.

#### **ART. 2 INSERIMENTO NEL PROGRAMMA PROMOZIONALE – PUBBLICITÀ**

I singoli provvedimenti di Giunta riguardanti la concessione di contributi, dovranno avere come punto di riferimento le linee programmatiche approvate dal Consiglio e il programma delle iniziative promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale e agli stessi verrà data idonea divulgazione, anche attraverso il sito internet camerale.

Per iniziative di particolare rilievo potranno essere adottate forme aggiuntive di pubblicità in grado di assicurare la più ampia diffusione.

#### **ART. 3 PARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO AD ORGANISMI ASSOCIATIVI, ENTI, CONSORZI E SOCIETÀ**

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento ed in conformità a quanto previsto dalla L. 580/1993, come modificata dal D. Lgs. 23/2010, e dallo Statuto, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 12, lett. e) dello Statuto, la Camera di Commercio, nell'interesse del sistema delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, consorzi ed altri organismi associativi, anche nell'ambito dell'attività di programmazione negoziata.

È demandata alla Giunta camerale la competenza in ordine alla individuazione dei criteri, dei tempi e delle modalità degli interventi di cui presente articolo, che possono concretizzarsi tanto nella partecipazione al capitale sociale, quanto nella costituzione di fondi comuni per la realizzazione delle iniziative.



La Giunta camerale, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa e al fine di verificarne puntualmente l'esatta rispondenza all'interesse generale del sistema delle imprese, può deliberare la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo delle strutture associative promosse o partecipate.

Il Consiglio e la Giunta camerale richiedono periodicamente ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

## **TITOLO II - INTERVENTI PROMOZIONALI**

### **Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI ED INIZIATIVE AMMISSIBILI**

Possono accedere ai contributi della Camera di Commercio:

- a) enti pubblici o organismi a prevalente capitale pubblico;
- b) organismi privati portatori di interessi diffusi sia del sistema delle imprese sia di componenti della società civile quali: associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, organismi del privato sociale e di rappresentanza dei lavoratori;
- c) singole imprese per la partecipazione a specifiche iniziative direttamente promosse e organizzate dall'Ente camerale o da organismi partecipati o convenzionati.

Qualora all'atto della presentazione della domanda di contributo, i soggetti di cui al comma precedente, indichino che, per la realizzazione delle iniziative proposte, intendono avvalersi di un ente o società strumentale di emanazione della propria struttura, quest'ultimo, oltre all'attuazione dell'iniziativa, curerà anche la rendicontazione della stessa e potrà essere autorizzato a riscuotere il contributo camerale.

Al di fuori di queste ipotesi non sarà possibile erogare il contributo camerale a soggetti diversi da quelli destinatari del provvedimento di concessione.

Sono esclusi dall'accesso ai contributi camerali le iniziative finalizzate al solo funzionamento degli enti e organismi di cui sopra.

Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti che al momento della presentazione e non siano in regola con il pagamento del diritto annuale. E' comunque ammessa la regolarizzazione per i soggetti che non possano fare ricorso al ravvedimento operoso ma abbiano corrisposto (al momento del controllo camerale), per ciascuno degli ultimi 3 anni, almeno l'80% del diritto annuale dovuto e versino la parte residua di tributo dovuto entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione.

Non è comunque ammessa la regolarizzazione qualora si tratti di aziende che siano risultate morose in più di due occasioni.

Il principio di cui ai commi precedenti si applica anche per le domande di partecipazione ad iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera di Commercio di Perugia o cui la stessa contribuisce o aderisce.



Le aziende beneficiarie sono tenute al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la Giunta camerale si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso qualora vengano accertate gravi e palesi violazioni alla normativa stessa.

#### **Art. 5 TIPOLOGIE DI INTERVENTI**

Gli interventi camerali si articolano in due distinte tipologie:

a) Interventi diretti: iniziative direttamente promosse e organizzate dalla Camera di Commercio, fra le quali rientrano:

- l'attuazione diretta di iniziative a sostegno dell'economia;
- i contributi diretti alle imprese previa emanazione di specifici bandi;
- acquisto e concessione in comodato di attrezzature.

b) Interventi indiretti: iniziative promosse da terzi, fra le quali rientrano:

- il contributo ordinario;
- il contributo con assunzione di oneri specifici;
- il contributo con rifusione di oneri specifici;
- il contributo per l'acquisto di attrezzature.

#### **Art. 6 INTERVENTI INDIRETTI**

##### CONTRIBUTO ORDINARIO

Ferma restando la concessione di contributi diretti alle imprese tramite l'approvazione di specifici bandi, il contributo camerale può essere concesso su presentazione di progetti che contengano una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo e che mettano in evidenza gli effetti positivi attesi per l'economia locale.

Tale contributo può essere concesso per un importo massimo non superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo e, comunque, in misura non superiore al disavanzo previsto, al netto del contributo camerale.

Per alcune iniziative presentate da Associazioni di categoria, ritenute di particolare interesse per la Camera di Commercio, la misura del contributo potrà superare il limite del 50% delle spese ammissibili. In tali casi la Camera di Commercio conserverà la titolarità dell'iniziativa, utilizzando l'organismo proponente quale soggetto attuatore e stipulando con esso apposita convenzione, nella quale, nel rispetto della normativa in materia di appalti e forniture, si disciplineranno le modalità di progettazione, organizzazione e realizzazione del progetto.

##### CONTRIBUTO CON ASSUNZIONE DI ONERI SPECIFICI

L'Ente camerale può stabilire interventi nella forma di assunzione di alcuni oneri connessi ad iniziative promosse ed organizzate da organismi pubblici o privati mediante pagamento diretto di corrispettivi inerenti l'acquisizione di beni e servizi.



L'assunzione di tali oneri, per un importo non superiore al 50% e, comunque, in misura non superiore al disavanzo delle spese preventivate per la realizzazione dell'intera iniziativa, deve comunque avvenire nel rispetto del Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio.

#### CONTRIBUTO CON RIFUSIONE DI ONERI SPECIFICI

L'intervento può prevedere l'erogazione di un contributo per la rifusione di una o più spese indicate specificatamente nel preventivo dell'iniziativa fornito dal richiedente nella misura massima del 50% di detto preventivo e comunque in misura non superiore al disavanzo.

#### CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE

Il contributo per l'acquisto di attrezzature effettuato da organismi pubblici o privati non può in ogni caso superare il 50% della spesa preventivata.

La liquidazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario di apposita dichiarazione di responsabilità attestante che il bene sarà utilizzato per le finalità approvate dalla Camera di Commercio e che non ne sarà distolto, nei primi cinque anni, senza il preventivo assenso dell'Ente camerale, pena la restituzione totale o parziale del contributo concesso.

L'acquisto deve avvenire nel rispetto del Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio.

### **TITOLO III – PROCEDURE PER GLI INTERVENTI INDIRETTI**

#### **ART. 7 FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE**

Ad eccezione delle manifestazioni di cui all'art. 13, i soggetti che intendono ottenere contributi per il sostegno di una iniziativa rilevante ai fini della promozione del territorio, debbono presentare preventiva domanda alla Camera di Commercio nei termini di seguito riportati (farà fede la data del timbro postale di spedizione):

- a. entro il 31 ottobre, per le iniziative che si svolgono nel primo semestre dell'anno seguente;
- b. entro il 30 aprile, per le iniziative che si svolgono nel secondo semestre dell'anno in corso.

Le domande spedite in date diverse da quelle comprese nei periodi sopra specificati non saranno prese in considerazione, fatta salva diversa decisione motivata della Giunta nell'esclusivo caso di iniziative di particolare rilievo per l'economia locale e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'entità del contributo verrà determinato dalla Giunta entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui sopra, sulla base delle risorse di competenza del semestre definite in misura proporzionale allo stanziamento complessivo. In caso di residui per somme non assegnate nel



primo semestre e di istanze ritenute meritevoli ma non ammesse a contributo per il medesimo periodo, gli stessi saranno riportati al semestre successivo.

La Giunta camerale si riserva la facoltà di integrare il contributo concesso a iniziative ritenute particolarmente meritevoli nel caso in cui si dovessero registrare economie di bilancio nel medesimo o in altri capitoli di spesa.

Le richieste di contributo potranno avere ad oggetto eventi di valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici e/o progetti di promozione dell'economia locale. La valutazione delle proposte terrà conto delle ricadute (e della visibilità) delle iniziative sul territorio interessato e sulle attività economiche locali, secondo i criteri generali indicati al precedente art. 1.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante dell'Ente, su apposito modulo predisposto secondo le disposizioni del presente Regolamento, deve contenere:

- a) la denominazione, la sede e l'eventuale Partita IVA del soggetto richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, in cui siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che dovranno comportare la riqualificazione, il rilancio o comunque la promozione dell'economia locale;
- c) il piano finanziario debitamente firmato delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato, nel caso di Enti, dal competente organo amministrativo; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
- d) la misura del contributo richiesto alla Camera di Commercio non potrà eccedere il 50% del totale dei costi previsti per l'iniziativa e, comunque, potrà dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite a consuntivo;
- e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.

#### **ART. 8 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio competente cui perviene la domanda provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'Ufficio la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito, nonché l'aderenza ai criteri e principi espressi nell'art. 4 dello Statuto camerale e del presente Regolamento. Ove sia necessario, il responsabile provvede alla richiesta di elementi informativi e documentazione integrativa fissando un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento a pena di decadenza della domanda. Qualora non pervenga completa risposta entro il termine fissato, la domanda si intende decaduta.



Completata l'istruttoria, o decorso inutilmente il termine assegnato per l'eventuale integrazione della domanda, l'Ufficio inoltra la pratica all'organo competente per la decisione finale. Il provvedimento di concessione del contributo dovrà essere adottato, salvo casi di forza maggiore da specificare nell'atto deliberativo, prima dell'attuazione dell'iniziativa.

La Giunta camerale può procedere alla nomina, tra i suoi componenti, di una Commissione incaricata di effettuare un esame preliminare della pratica, comparativo e di merito, al fine di agevolare la successiva discussione nell'organo collegiale.

Per le iniziative a carattere intersettoriale, il Presidente può convocare un Gruppo di lavoro con i rappresentanti delle Associazioni di categoria coinvolte per far precedere la discussione dell'organo collegiale da un approfondimento sull'iniziativa proposta.

#### **Art. 9 SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione delle iniziative proposte ad esclusione di:

- a) spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet ed altre iniziative conviviali);
- b) spese generali e spese per eventuale personale dipendente dell'organismo gestore dell'iniziativa in misura superiore al 20% dell'importo complessivo dell'iniziativa, a meno che non sia stato assunto a tempo determinato o tramite contratto a progetto specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di intervento camerale;
- c) spese non documentabili.

#### **Art. 10 EVIDENZA DEL CONTRIBUTO CAMERALE**

L'indicazione del sostegno camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli, ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet, ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale e della dicitura "con il contributo della Camera di Commercio di Perugia".

I criteri di cui sopra si applicano a tutte le forme di intervento previste dal presente Regolamento.

#### **ART. 11 ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso sono decisi dalla Giunta camerale nei limiti delle somme stanziare e nel rispetto delle condizioni indicate dal presente Regolamento.

La deliberazione deve essere motivata. In particolare, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse della



deliberazione, deve in primo luogo essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e suoi contenuti; istruttoria compiuta dagli Uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale. Va infine verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica contenuti nel programma promozionale annuale e pluriennale.

In caso di ammissione al contributo, il Segretario Generale o il Dirigente responsabile dell'Ufficio competente adoterà uno specifico provvedimento per prenotare la spesa a carico del bilancio dell'anno in corso. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
- b) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa, nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) a e) del successivo art. 12;
- c) eventuali ulteriori condizioni, determinati dalla Giunta camerale, a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come ad esempio la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale e, in genere, ogni elemento che verrà ritenuto utile ai fini del pieno assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Il Dirigente competente o un suo delegato dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta concessione del contributo, precisandone il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'Ufficio competente la documentazione necessaria, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o entro il termine massimo eventualmente indicato nel provvedimento di concessione. Il termine può essere prorogato su richiesta motivata.

In caso di mancata concessione del contributo, il Dirigente competente o suo delegato procederà ad informare il soggetto richiedente.

#### **ART. 12 CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA SOVVENZIONATA. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. VERIFICA DEI RISULTATI.**

Entro il termine fissato, il soggetto attuatore dell'iniziativa oggetto di contributo da parte della Camera di Commercio, deve inviare la rendicontazione secondo la modulistica predisposta conformemente al presente Regolamento, che comprende:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano evidenziati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica e/o territoriale della provincia;





- b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, redatto in carta intestata debitamente sottoscritto, con allegate le copie dei documenti di spesa, delle quali si attesti, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, la conformità all'originale;
- c) nei casi in cui la presentazione della completa documentazione sia troppo onerosa, ovvero il contributo camerale non superi il 10% del totale delle spese sostenute per l'iniziativa o comunque l'importo complessivo del contributo stesso non superi la somma di euro 3.000, una dichiarazione sostitutiva, da parte del beneficiario del contributo, resa ai sensi del DPR 445/2000 e da autenticarsi con le modalità stabilite dalla medesima legge;
- d) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa, ai fini dell'applicazione della normativa antimafia e delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
- e) la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva, ove prescritta ai sensi del DPR 252/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Nei casi in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia presentato dichiarazione sostitutiva, la Camera di Commercio potrà procedere ad idoneo controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in base a quanto previsto dal DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Pervenuta la documentazione, l'Ufficio camerale competente ne verifica la completezza e il contenuto, richiedendo eventualmente le integrazioni documentali e i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti, la mancata risposta dell'interessato entro il termine di 30 giorni, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Ove l'iniziativa realizzata si sia discostata da quella approvata, la pratica è sottoposta all'esame della Giunta. Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate e lo scostamento sia superiore al 10%, in sede di liquidazione, il contributo verrà proporzionalmente ridotto, ad esclusione dei contributi deliberati per iniziative e progetti in relazione ai quali l'apporto finanziario camerale sia inferiore al 20%.

### **ART. 13 INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA SUL TERRITORIO DI CARATTERE LOCALISTICO**

Al fine di snellire l'attività della Giunta dalle incombenze connesse alla analitica disamina di richieste di contributo di modesta entità, per le iniziative di promozione economica sul territorio aventi prevalentemente carattere localistico, in relazione alle quali il contributo della Camera di Commercio non sia superiore a euro 5.000,00, verrà previsto un apposito stanziamento nel bilancio camerale sulla base del quale la Giunta potrà incaricare il Presidente



di assumere provvedimenti di concessione di contributi da sottoporre ogni bimestre alla Giunta stessa per la necessaria ratifica.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 14 INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO**

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, la Giunta camerale può, osservando le procedure stabilite dalla legge, nonché nel rispetto delle normative vigenti, disciplinare specifiche questioni in materia di concessioni di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari purché le decisioni adottate non contrastino con le disposizioni del presente Regolamento e non comportino modificazioni dello stesso.